



CORTE D' APPELLO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.

Dott.ssa C. Zappalà Consigliere

Dott. F. Conti Consigliere

in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 25 giugno 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n. 212/2024 r.g. vertente tra:

I N P S, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. M. Cammaroto APPELLANTE

CONTRO

ZIMBARO MARIA nata a Patti il 15 aprile 1959, c.f. ZMBMRA59D55G377J, rappresentata e difesa dall'avv.to R. Pace APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 468/2024 pubblicata in data 28 marzo 2024.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice del lavoro del Tribunale di Patti accoglieva la domanda formulata da Zimbaro Maria, riconoscendo alla stessa l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al D. Lgs.vo 207/1996 e ss.mm.ii. oltre interessi legali, compensando tra le parti le spese di lite.

I motivi di impugnazione proposti sono volti a censurare la sentenza sia nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che la ricorrente non fosse incorsa nella decadenza sostanziale annuale di cui al d.p.r. n. 639/70, che in relazione alla violazione del termine per la presentazione della domanda di cui al decreto legge n. 185/2008.

Ne chiedeva conseguentemente l'integrale riforma, spese vinte.

Si costituiva Zimbaro Maria eccependo la nullità dell'atto di appello non essendo stato contestualmente notificato anche il decreto di fissazione dell'udienza. Dichiarava, conseguentemente, di non accettare alcun contraddittorio.

La causa, fissata in modalità "a trattazione scritta" ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note depositate da entrambe le parti, veniva posta in riserva e oggi decisa con la presente pronunzia.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità sollevate dalla parte appellante. L'Inps ha fornito prova della regolare notifica all'avv.to R. Pace, mediante pec all'indirizzo avv.pacerosario@pec.giuffre.it sia del ricorso in appello che del decreto di fissazione dell'udienza a trattazione scritta del 25 giugno 2024. Detta prova è stata correttamente offerta mediante allegazione della ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore corredata dai file allegati, comprendenti il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'udienza.

Nel merito la domanda formulata da Zimbaro Maria in primo grado aveva ad oggetto, il riconoscimento dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale, alla data del 28 novembre 2015, inizialmente previsto dal D. Lgs.vo 207/1996 (per tutte le cessazioni verificatesi nel periodo dal gennaio 1996 al dicembre 1998) e successivamente dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come modificato dall'art. 1 comma 490 lettera

a) della L. n. 27 dicembre 2013 n. 147 che estendeva il beneficio anche per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2016.

Il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di decadenza sostanziale formulata dall'Inps ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 639/70 sostenendo che l'ipotesi decadenziale fosse applicabile solo per le prestazioni pensionistiche. Ritenendo infine la Zimbaro in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, riconosceva il diritto all'indennizzo, con conseguente condanna di pagamento a carico dell'Inps, disattendendo invece l'ulteriore domanda risarcitoria in quanto non suffragata da prova alcuna circa l'an e il quantum. In ragione di ciò compensava le spese.

Occorre procedere al vaglio dei motivi di impugnazione sollevati dall'Istituto e, anzitutto, quello riguardante la decadenza sostanziale dal diritto di agire in giudizio. Rileva l'appellante che la domanda amministrativa veniva proposta in data 30 marzo 2020 a fronte di una cessazione dell'attività lavorativa verificatasi in data 28 novembre 2015. La data di proposizione della domanda amministrativa risulta corretta sulla base della documentazione allegata dell'Inps. Certamente ha errato il giudice di primo grado nel ritenere inapplicabile il termine decadenziale alla prestazione in oggetto in quanto non di natura pensionistica. La normativa di cui al d.p.r. sopra richiamato prevede, infatti, distinti e diversi termini di decadenza sostanziale per le prestazioni pensionistiche e per le prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della L. n. 88/1989, fra le quali deve comprendersi quella oggetto di giudizio.

Il termine è quello previsto dell'art. 47 commi 2 e 3 del d.p.r. 639/70 nel testo sostituito dell'art. 4 del decreto legge 384/92 convertito L. n. 438/92. La normativa prevede diverse decorrenze del termine decadenziale che a sua volta è differente a seconda del tipo di prestazione cui essa inerisce, triennale se si tratta di prestazioni pensionistiche, annuale se riguarda prestazioni della gestione come quella oggetto del presente giudizio.

L'articolo 47 così dispone: *"per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni*

dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2)". E ancora "per le controversie in materia di prestazioni della gestione di quella L. n. 88/89 articolo 24 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (comma 3)"

Detti termini sono previsti a pena di decadenza dal diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

La normativa prevede tre diverse ipotesi di decorrenza:

- A) ove sia stato emanato un provvedimento dell'Inps, a seguito di un precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre (limitando la questione alle prestazioni della gestione) l'anno di cui dell'art. 47;
- B) se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l'Inps non ha provveduto il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo previsto per la decisione (90 giorni ex articolo 46 comma 6 L. n. 88/89);
- C) ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (come nel caso in cui l'Inps non abbia provveduto sulla domanda iniziale oppure perché, in presenza di un provvedimento di rigetto l'assicurato non ha presentato un valido ricorso), *il dies a quo* è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione alla quale va addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni 300 (120 giorni per il silenzio rifiuto, 90 giorni concessi all'assicurato per ricorrere al comitato provinciale e 90 giorni per il silenzio rigetto).

Occorre dunque verificare se Zimbaro Maria sia incorsa nella decadenza sostanziale che nel caso di specie è annuale. Il termine di cui si discute inizia a decorrere dalla

conclusione del procedimento amministrativo (procedimento che trova la propria scaturigine nella data di proposizione della domanda amministrativa) che, nel caso di specie, va quantificato, a giudizio di questa Corte come previsto alla superiore lettera B) atteso il fatto che nessun ricorso in seconda istanza risulta promosso dalla Zimbaro, ma sussisterebbe ugualmente decadenza anche ove si facesse riferimento al maggior termine di 300 giorni di cui alla successiva lettera C) (120 giorni concessi all'Istituto previdenziale per rispondere sull'istanza, 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo di seconda istanza e, infine, ulteriori 90 giorni per la definizione del medesimo, eventualmente anche mediante la formazione del silenzio rifiuto). Appare evidente che, a fronte di una domanda amministrativa promossa in data 30 marzo 2020 il ricorso giudiziale depositato il 21 marzo 2023 va considerato tardivo in quanto ben oltre il termine decadenziale decorrente dalla conclusione del procedimento amministrativo.

Resta assorbito ogni altro motivo di impugnazione.

Ne consegue che, in riforma della sentenza di primo grado, vanno rigettate le domande proposte da Zimbaro Maria. Tenuto conto, tuttavia, della natura in rito della presente decisione sussistono giusti motivi per compensare in ragione di metà le spese di entrambi i gradi di lite, ponendo alla residua quota a carico di Zimbaro Maria liquidate come da dispositivo che segue. Deve, infatti rilevarsi come la predetta non avesse reso nel corso del giudizio di primo grado regolare certificazione ai sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. avendo messo di dichiarare il proprio impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito successive al momento in cui la dichiarazione veniva resa. Sulla questione si richiama la finanza della Corte di Cassazione sezione 6 n. 5724 del 2021 secondo cui ai fini dell'esenzione la dichiarazione presentata ai sensi della disposizione di attuazione deve contenere l'assunzione di responsabilità, non delegabile al difensore mediante la quale l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni derivanti dai limiti di reddito (v. anche Cassazione 22.952/2016).

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 468/2024 pubblicata in data 28 marzo 2024, nei confronti di Zimbaro Maria, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Inps rigetta le domande avanzate da Zimbaro Maria con ricorso del 21 marzo 2023;
- b) compensa tra le parti le spese giudiziali dell'odierno appello in ragione di metà e pone la residua quota a carico di Zimbaro Maria che liquida, per il primo grado di lite, in € 1350,00 e, per il presente appello, in € 1000,00 il tutto oltre rimborso spese generali, Iva, cpa, oltre rimborso del contributo unificato versato dall'Inps al momento della proposizione dell'appello.

Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 2 luglio 2024

Il Presidente est.

(dott. B. Catarsini)